



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali

di Ennio Vial

OneDay Master

Redditì di natura finanziaria prodotti all'estero e criptovalute

Scopri di più

Le **istruzioni al nuovo quadro RW**, unitamente alle specifiche tecniche, forniscono **interessanti chiarimenti in relazione** all'obbligo di indicare, nella colonna 4, il **Paese estero in cui sono detenuti gli investimenti**. Un problema che, in passato, era emerso in relazione alle valute virtuali e che riguardava la **difficoltà di individuare il Paese da indicare**, atteso che le stesse non **si trovano in alcun Paese** individuabile fisicamente.

L'Agenzia aveva risolto il problema, **modificando le istruzioni** e le specifiche tecniche, prevedendo che, in questi casi, la casella poteva **non essere compilata**.

Ricordiamo che, fino al 2022, le valute virtuali erano da **monitorare con il codice 14**, ma che detto codice comprendeva anche **le altre attività finanziarie** non classificabili altrove. Ovviamente, per queste ultime non operava l'esonero dalla **compilazione della colonna 4**.

Nel **quadro RW** presente nel **modello Redditì SP** e nel **modello Redditì Enti non commerciali** aveva già fatto capolino il **nuovo codice relativo alle cripto attività**, ossia **il codice 21**.

Questo codice, per espressa previsione delle specifiche tecniche, era da utilizzare **solo in relazione al monitoraggio relativo al 2023**. Era, infatti, previsto che se la colonna B63, ossia quella contenente la data della fine del periodo di imposta, era 31.12.2022, allora il **campo 3 relativo alla tipologia** dell'investimento estero, doveva **essere diverso da 21**.

Né le istruzioni, né le specifiche tecniche, prevedevano alcuna **ipotesi di esonero** dall'indicazione del Paese estero, **in caso di utilizzo del codice 21**.

Il **quadro che ne usciva** sembrava, quindi, il seguente.

Poiché le cripto valute sono un sottoinsieme delle cripto attività, potevamo ritenere che, dal 2023, il **codice 14 sarebbe stato espunto**, o meglio, che sarebbe **stato destinato esclusivamente alle altre attività finanziarie** residuali. **A partire dal 2023**, quindi, tutte le cripto attività sarebbero, quindi, **confluite nel codice 21** con conseguente obbligo di indicazione del **Paese**



estero nella colonna 4.

Queste previsioni si **sono verificate solo in parte**.

Il codice 14, come ci si attendeva, è stato, infatti, depurato delle **valute virtuali** e della conseguente possibilità di **non compilare in questo caso la colonna 4**, ossia il Paese estero. Le valute virtuali sono **destinate a confluire nel codice 21**.

Questo codice 21, tuttavia, secondo le nuove specifiche tecniche, può prescindere dalla **indicazione dello Stato estero**. Dalla lettura delle istruzioni alla colonna 4, tuttavia, si legge che l'esclusione dall'indicazione del Paese estero **riguarda esclusivamente le "valute virtuali"** e non le **cripto attività in genere**.

Di conseguenza, le altre cripto-attività, ugualmente **monitorate con il codice 21**, richiederanno l'indicazione del paese estero in cui **le stesse sono detenute**.

Per quanto concerne il pregresso, ossia i **periodi sino al 2022**, la [circolare n. 30/E/2023](#) e le stesse istruzioni al modello Reddit per la regolarizzazione del cripto-attività hanno chiarito che **il monitoraggio fiscale non era richiesto in questi casi**.

L'obbligo parte, quindi, dal 2023, **non senza qualche disagio** per gli operatori.

Sarebbe auspicabile un **piccolo ritocco alle istruzioni**, volto ad escludere la **compilazione della colonna 4** in generale **per tutte le cripto attività e non solo per le criptovalute**.